

Comune di FIANO (TO)

REGOLAMENTO SULL'ALIQUTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di compartecipazione comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a mezzo di aliquota addizionale di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Art. 2 - Determinazione e variazione dell'aliquota

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita - entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione dell'ente, se non disposto diversamente da intervenute disposizioni di legge - con apposito provvedimento dell'organo consiliare da allegare al bilancio medesimo. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio

Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, nei casi di proroga del termine per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Per assicurare la razionalità del sistema tributario e per salvaguardare i criteri di progressività, qualora vengano adottate aliquote differenziate, è possibile differenziare aliquote dell'addizionale utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti - ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

La deliberazione di istituzione o di modifica della disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef deve essere inviata al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze al fine della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it

Per l'anno 2013 le aliquote di compartecipazione della addizionale comunale all'IRPEF sono determinate sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF nella seguente misura:

Scaglione da 0 a 15.000 euro	Aliquota 0,30 %
Scaglione oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	Aliquota 0,35 %
Scaglione oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	Aliquota 0,40 %
Scaglione oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	Aliquota 0,45 %
Scaglione oltre 75.000 euro	Aliquota 0,50 %

Art. 3 - Esenzioni

Il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta; nel caso di superamento del suddetto limite, detta addizionale si applica sull'intero reddito complessivo.

Per l'esercizio 2013 e seguenti, salvo successive modifiche che dovessero intervenire, detta **soglia di esenzione** è pari ad **€ 20.000,00 annui**.

Art. 4 - Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'addizionale comunale sono i titolari di redditi rilevanti ai fini Irpef aventi il domicilio fiscale presso questo Comune alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art. 5 - Modalità di versamento

Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come stabilito dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati l'addizionale comunale viene calcolata e trattenuta dal datore di lavoro (sostituto di imposta) in sede

di conguaglio fiscale. Gli importi dovuti a titolo di saldo vengono effettivamente trattenuti in busta paga con massimo 11 rate da gennaio a novembre dell'anno successivo, mentre gli importi dovuti a titolo di acconto sull'addizionale comunale vengono trattenuti, con riferimento all'imponibile precedente, in massimo 9 rate da marzo sino a novembre.

Ai fini dell'identificazione univoca del Comune di Fiano come destinatario dell'addizionale deve essere utilizzato il codice catastale **D562**.

Art. 6 - Funzionario responsabile

Alla gestione dell'addizionale, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento, è preposto il Responsabile del servizio finanziario e dell'ufficio tributi.

A tale responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'addizionale stessa.

Art. 7 - Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento - come approvato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 5 luglio 2013 - entra in vigore il 1° gennaio 2013

**REGOLAMENTO SULL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Art. 1 - Ambito di applicazione	1
Art. 2 - Determinazione e variazione dell'aliquota	1
Art. 3 - Esenzioni	2
Art. 4 - Soggetti passivi	2
Art. 5 - Modalità di versamento	2
Art. 6 - Funzionario responsabile	3
Art. 7 - Rinvio a disposizioni di legge	3
Art. 8 - Entrata in vigore	3